CAMERA DEI DEPUTATI N. **3045**

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(PICHETTO FRATIN)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria

Presentato il 27 luglio 2026

NOTA: L'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione relative al decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, sono state trasmesse dal Governo in data 2 settembre 2026.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante "*Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria*".

Amministrazioni proponenti: Presidente del Consiglio dei ministri e Ministri: dell'economia e delle finanze; delle imprese e del Made in Italy; dell'ambiente e della sicurezza energetica; delle infrastrutture e dei trasporti.

La Relazione ATN è stata predisposta per i contributi pervenuti ed attinenti alle seguenti materia:

1. **Disposizioni in materia finanziaria:** Articolo 1, commi 1 e 2.
2. **Disposizioni in materia di trasporti**: Articolo 1, comma 4.
3. **Disposizioni in materia di imprese**: Articolo 2.

Disposizioni in materia finanziaria: Articolo 1, commi 1 e 2 (*Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Obiettivo dell'intervento normativo di cui all'**articolo 1, commi 1 e 2,** del provvedimento è continuare a contrastare l'aumento dei prezzi dei principali carburanti dovuto alla crisi energetica attualmente in atto, con particolare riferimento al carburante più utilizzato in Italia, ovvero il gasolio. Accanto a tale prodotto viene coerentemente ridotta l'aliquota di accisa gravante sui gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e sul biodiesel, immessi in consumo tal quali che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. L'intervento si rende necessario ed urgente a fronte dell'ulteriore repentino aumento del costo di tali carburanti dovuto alla crisi energetica connessa agli accadimenti in atto nello scenario internazionale e consiste nella riduzione temporanea dell'aliquota di accisa applicata ai suddetti prodotti energetici. L'intervento è coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Con riferimento all'**articolo 1, commi 1 e 2**, si rappresenta che il gasolio, l'HVO e il biodiesel impiegati come carburanti rientrano tra i prodotti energetici sottoposti al regime dell'accisa ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 504/1995 (Testo unico accise – TUA), con l'applicazione delle aliquote – indicate nell'allegato I al medesimo TUA - relative al loro impiego; tali aliquote sono stabilite dalla normativa nazionale in linea con i livelli minimi di tassazione fissati dalla direttiva 2003/96/CE, dal momento che l'accisa è un tributo armonizzato in ambito unionale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento di cui all'**articolo 1, commi 1 e 2**, si inserisce in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente, rappresentato principalmente dal già menzionato Testo unico accise, e rispetta le linee guida in materia, sia unionali che nazionali.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'**articolo 1, commi 1 e 2,** rispetta i principi costituzionali nonché il diritto dell'Unione europea e quello internazionale.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

In relazione all'**articolo 1, commi 1 e 2,** non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto la disciplina nazionale in materia di accisa rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Peraltro, come già indicato, l'accisa è un tributo armonizzato in ambito unionale che soggiace al sovraordinato diritto dell'Unione europea.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Con riferimento all'**articolo 1, commi 1 e 2**, risulta la piena compatibilità del medesimo con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto l'intervento in esame non incide sulle fonti legislative che prevedono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento di cui all'**articolo 1, commi 1 e 2,** non opera rilegificazioni.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materie analoghe a quelle contenute nell'intervento normativo operato dall'**articolo 1, commi 1 e 2**.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

In relazione all'**articolo 1, commi 1 e 2,** non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe fattispecie oggetto dell'intervento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento normativo in commento (**art. 1, commi 1 e 2**) non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento unionale, anzi ne rispetta appieno le prescrizioni con specifico riferimento all'HVO e al biodiesel.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulle medesime o analoghe fattispecie oggetto dell'**articolo 1, commi 1 e 2**.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni di cui all'**articolo 1, commi 1 e 2,** non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento all'**articolo 1, commi 1 e 2,** del provvedimento non risultano giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee inerenti alle medesime fattispecie.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie di cui all'**articolo 1, commi 1 e 2,** né che vi siano giudizi pendenti innanzi alla medesima Corte.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto dell'**articolo 1, commi 1 e 2,** da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni di cui all'**articolo 1, commi 1 e 2,** non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nell'**articolo 1, commi 1 e 2,** in esame sono correttamente riportati e tengono conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Con riferimento all'**articolo 1, commi 1 e 2,** non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa, poiché non apporta modifiche alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non risultano esserci effetti abrogativi impliciti nell'**articolo 1, commi 1 e 2**.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nell'**articolo 1, commi 1 e 2,** non si rinvengono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta la presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto di cui all'**articolo 1, commi 1, e 2**.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Le disposizioni contenute nell'**articolo 1, commi 1 e 2,** non necessitano dell'adozione di provvedimenti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Con riferimento alle previsioni di cui all'**articolo 1, commi 1 e 2,** non è stato necessario ricorrere all'ISTAT, per apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Disposizioni in materia di trasporti: Articolo 1, comma 4 (*Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La disposizione risulta urgente ed è finalizzata ad assicurare la continuità della misura di sostegno a favore del settore dell'autotrasporto prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, a fronte del protrarsi degli effetti connessi all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici. A tal fine, viene esteso il periodo di applicazione della misura dal mese di giugno al mese di luglio 2026 e viene conseguentemente incrementata la relativa dotazione finanziaria da 300 a 322 milioni di euro.
L'intervento è coerente con gli obiettivi governativi di sostegno alla competitività delle imprese di autotrasporto e di mitigazione degli effetti economici derivanti dalla volatilità dei mercati energetici.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo, inserendosi nel solco delle misure emergenziali volte a contrastare l'eccezionale volatilità dei prezzi dei prodotti energetici, interviene sull'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, che disciplina una misura di sostegno economico per il settore dell'autotrasporto, consistente nel riconoscimento di un credito d'imposta straordinario, calcolato sull'eccedenza della spesa per il carburante sostenuta nel trimestre marzo-maggio 2026, in favore delle imprese con sede in Italia che svolgono attività di trasporto di merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7.5 t di categoria ambientale EURO 5 o superiore di classe ambientale Euro 5 o superiore, iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori o muniti di licenza per il trasporto di merci in conto proprio
Il comma 4 non introduce una nuova misura, ma modifica la disciplina vigente sotto il profilo temporale e finanziario.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento incide esclusivamente sull'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, mediante la sostituzione testuale di specifiche espressioni concernenti il periodo di applicazione e la dotazione finanziaria della misura. Non sono interessati regolamenti vigenti né altre disposizioni legislative.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

La disposizione appare compatibile con i principi costituzionali e trova fondamento nei presupposti di necessità e urgenza posti alla base del decreto-legge. Essa persegue finalità di interesse generale connesse al sostegno di un settore economico strategico per la mobilità delle merci e per il funzionamento delle filiere produttive.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disposizione attiene a profili finanziari e di sostegno economico di competenza statale e non comporta l'attribuzione di nuove funzioni amministrative alle regioni o agli enti locali né interferisce con le rispettive competenze.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento non riguarda il riparto di funzioni amministrative e non presenta profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non è prevista rilegificazione né l'utilizzazione della delegificazione e di strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative all'esame del Parlamento concernenti la medesima materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La disposizione si limita a prorogare e a rifinanziare una misura nazionale di sostegno all'autotrasporto, senza introdurre nuovi regimi normativi. L'attuazione resta subordinata al rispetto del quadro unionale applicabile.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano attualmente aperte procedure di infrazione sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non appare in contrasto con obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenze specifiche o linee giurisprudenziali della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non sussistono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

La disposizione non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi risultano corretti e pertinenti rispetto all'oggetto dell'intervento, riguardando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

La disposizione fa ricorso alla tecnica della novella legislativa mediante sostituzione testuale delle espressioni «da marzo a giugno» con «da marzo a luglio» e «300 milioni» con «322 milioni» apportate all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La disposizione non presenta effetti retroattivi, né determina fenomeni di reviviscenza, interpretazione autentica o deroghe espresse al quadro normativo vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

La disposizione non richiede l'adozione di atti normativi attuativi, poiché opera esclusivamente mediante modifica di una misura già vigente. L'attuazione avviene attraverso gli ordinari strumenti amministrativi già previsti per la gestione della misura.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati a disposizione dell'Amministrazione, senza necessità di commissionare elaborazioni statistiche.

Disposizioni in materia di imprese: Articolo 2 (*Disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro delle imprese e del Made in Italy.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il provvedimento consta di n. 3 articoli, oltre ad una disposizione di chiusura:

- l'articolo 1 ridetermina l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idro trattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Inoltre, la disposizione apporta modificazioni all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026. Tale provvedimento si innesta nel contesto delle misure già introdotte, a partire dal 18 marzo 2026[1], per attenuare gli effetti della crisi dei mercati internazionali sui prezzi dei carburanti;
- **l'articolo 2 in esame** detta disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale. La disposizione è finalizzata ad autorizzare il Ministero delle imprese e del made in Italy a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società, sino a ulteriori 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, in un'unica soluzione, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato e sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 – C(2026) 891 final (SA.121569).

[1] La prima misura introdotta è stato il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, entrato in vigore il giorno successivo, 19 marzo 2026.

L'intervento si rende necessario per far fronte alle persistenti e indifferibili esigenze di assicurare la continuità operativa degli impianti siderurgici di proprietà di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more del completamento della procedura di cessione del compendio aziendale, garantendo le risorse finanziarie indispensabili alla prosecuzione delle attività produttive e alla salvaguardia del valore industriale degli impianti.

La misura si pone in linea di continuità con gli interventi già adottati dal legislatore nel corso del 2026 a sostegno della gestione commissariale del gruppo ILVA. Rispetto al precedente intervento normativo, il decreto-legge n. 133 del 2026 autorizza un ulteriore finanziamento oneroso, incrementando di 100,5 milioni di euro le risorse disponibili per la gestione della fase transitoria, confermando il meccanismo del trasferimento diretto ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e mantenendo ferme le condizioni previste dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato e dall'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180.

L'intervento è inoltre coerente con il programma di Governo nella parte in cui mira a garantire la continuità produttiva di un *asset* industriale strategico per il Paese, a preservare i livelli occupazionali diretti e indiretti, a tutelare la continuità delle filiere produttive nazionali connesse al comparto siderurgico e ad assicurare il buon esito della procedura di cessione del compendio aziendale, salvaguardandone il valore economico e industriale.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria degli interventi previsti nel provvedimento, è disposta, per quanto di interesse, la riduzione di alcune autorizzazioni di spesa, previste all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c).

In particolare, per gli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a:

a) 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131;

b) 51,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) 29 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Le lettere b) e c) sopra citate attengono rispettivamente al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico e al Fondo per il trasferimento tecnologico, istituiti nello stato di previsione del Mimit.

La lettera a) impatta sulle risorse assegnate in favore di "Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani" di cui all'art. 25, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, il cui decreto attuativo è in fase di realizzazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale, con precipuo riferimento all'articolo 1 del Decreto-legge di cui in parola, è costituito dalle seguenti disposizioni: decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni con Legge 13 maggio 2026 n. 79 (G.U. n. 112 del 16.05.2026) e s.m.i., recante "*Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali*"; decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante "*Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese*", successivamente abrogato dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88 fermo restando che sono *validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 42 del 2026*[2]; decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante "*Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali*" convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2026, n. 113; decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, successivamente abrogato dalla Legge 25 giugno 2026, n. 113 fermo restando che sono *validi gli atti e i provvedimenti adottati*

[2] Art. 1, comma 2, della L. 22 maggio 2026, n. 88.

e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge[3]; allegato I al T.U. delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante "*Revisione delle disposizioni in materia di accise*".

Con riguardo **all'articolo 2** del provvedimento, invece, il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito, in primo luogo, dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e, in particolare, dalla normativa speciale concernente le procedure riguardanti ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria.
In tale contesto, l'articolo 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, ha introdotto una disciplina speciale volta ad assicurare la continuità operativa degli impianti siderurgici nelle more della procedura di cessione del compendio aziendale, autorizzando l'erogazione di finanziamenti onerosi destinati a sostenere la gestione commissariale.
Successivamente, l'articolo 1 del decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89 ha inserito il comma 3-bis nel citato articolo 3-bis del decreto-legge n. 180 del 2025, autorizzando il Ministero delle imprese e del made in Italy a trasferire direttamente ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale, ulteriori risorse fino a 100 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
L'articolo 2 in esame si inserisce in tale quadro normativo, confermando il medesimo impianto regolatorio e autorizzando un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, destinato direttamente ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, sempre su richiesta dell'organo commissariale della società. La disposizione richiama espressamente la Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 – C(2026) 891 final (SA.121569) e stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 2025, relative alle condizioni economiche del finanziamento, alle modalità di restituzione e al relativo regime giuridico.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133 ridetermina, per il periodo dal 30 luglio 2026 e fino al 6 agosto 2026, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
L'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge ridetermina, inoltre, per lo stesso periodo, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
L'articolo 2 in esame, invece, incide sul quadro normativo vigente esclusivamente mediante l'introduzione di una misura straordinaria e temporanea volta ad assicurare la continuità operativa degli impianti siderurgici di proprietà di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria nelle more della conclusione della procedura di cessione del compendio aziendale.
La disposizione non modifica l'assetto ordinamentale della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza né introduce innovazioni di carattere strutturale nella normativa di settore.
L'intervento è complementare alla disciplina già introdotta dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, e ai successivi interventi legislativi adottati nel corso del 2026, autorizzando un ulteriore finanziamento oneroso destinato ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria per far fronte alle esigenze di liquidità della gestione commissariale. La disposizione richiama espressamente l'applicazione dell'articolo 3-bis, comma 2, del

[3] Art. 1, comma 2, della L. 25 giugno 2026, n. 113.

decreto-legge n. 180 del 2025, assicurando continuità al regime giuridico già vigente in materia di condizioni del finanziamento e modalità di restituzione.
L'intervento non comporta modifiche ai regolamenti vigenti né rende necessario l'adeguamento di fonti normative secondarie.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

La disposizione risulta compatibile con i principi costituzionali.
L'intervento è adottato mediante decreto-legge, in presenza di esigenze straordinarie di necessità e urgenza.
La misura è coerente con i principi costituzionali in materia di tutela del lavoro, dell'iniziativa economica privata nel rispetto dell'utilità sociale, della tutela del risparmio pubblico, del buon andamento dell'azione amministrativa e della salvaguardia di interessi industriali strategici nazionali.
La natura onerosa del finanziamento, la previsione dell'obbligo di restituzione e il richiamo alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato contribuiscono a delimitare l'intervento entro un perimetro coerente con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e temporaneità.
Non si ravvisano, pertanto, profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disposizione attiene prevalentemente alla politica industriale nazionale, alla disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al coordinamento della finanza pubblica e ai profili di tutela della concorrenza connessi alla disciplina europea degli aiuti di Stato.
Non si rilevano profili di diretta incidenza sulle competenze legislative o amministrative delle regioni ordinarie, delle regioni a statuto speciale o degli enti locali.
La dimensione nazionale della crisi industriale e la rilevanza strategica degli impianti interessati giustificano l'intervento statale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La disposizione in esame è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
La rilevanza nazionale degli impianti siderurgici interessati, la dimensione occupazionale e produttiva della vicenda, la connessione con la procedura di cessione del compendio aziendale e la necessità di assicurare il rispetto del quadro europeo in materia di aiuti di Stato rendono adeguato l'intervento a livello statale.
Le funzioni attuative sono correttamente attribuite al Ministero delle imprese e del made in Italy, in ragione delle competenze istituzionali in materia di politica industriale e vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione. Si tratta, infatti, di un intervento straordinario, urgente e temporaneo, al pari dei precedenti, volto a contenere il nuovo incremento dei prezzi alla pompa di alcuni carburanti, a fronte degli ulteriori effetti legati agli sviluppi del conflitto in Medio Oriente scoppiato il 28 febbraio 2026, nonché del repentino aumento delle quotazioni internazionali registrato per i prodotti energetici.
La disciplina introdotta **dall'articolo 2 in esame** reca poi una misura straordinaria, puntuale e temporalmente limitata, finalizzata ad autorizzare l'erogazione di un ulteriore finanziamento oneroso in favore di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale.
La disposizione si limita ad integrare, in via eccezionale e per esigenze contingenti, il quadro normativo già vigente, senza incidere sull'assetto ordinamentale della disciplina dell'amministrazione straordinaria né rendere necessario il ricorso ad ulteriori strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Alla data di predisposizione della presente Analisi tecnico-normativa non risultano progetti di legge all'esame del Parlamento aventi il medesimo oggetto e finalizzati a disciplinare le specifiche misure introdotte dal Decreto-legge.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento normativo risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea.

Anche con specifico riguardo ai contenuti **dell'articolo 2** del dl in esame, la norma prevede che al fine di corrispondere alle indifferibili e urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, questo Ministero è autorizzato a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società, in una soluzione, sino a ulteriori 100,5milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenze specifiche o linee giurisprudenziali della Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte europea dei diritti dell'uomo relativamente al medesimo o ad analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non sussistono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

La norma non reca nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza e vigenza dei riferimenti normativi indicati nella disposizione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'articolo 2 in esame introduce una disciplina autonoma e immediatamente applicabile, autorizzando il trasferimento di ulteriori risorse finanziarie ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e richiamando, per il regime giuridico del finanziamento, le disposizioni già previste dall'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 2025.

In generale, tale tecnica appare coerente con la natura eccezionale e temporanea dell'intervento, evitando modifiche testuali alla disciplina previgente e consentendo l'immediata operatività della misura.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento in esame non presenta effetti abrogativi impliciti, né abrogazioni espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La disposizione non presenta effetti retroattivi, né determina fenomeni di reviviscenza, interpretazione autentica o deroghe espresse al quadro normativo vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono state rilevate deleghe in merito alle disposizioni di cui all'articolo 2 in esame.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Con riguardo all'articolo 2, la disposizione disciplina i presupposti, il soggetto competente, il beneficiario, l'importo massimo del finanziamento e il regime giuridico applicabile, mediante il richiamo dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8.

Restano necessari, ai soli fini dell'attuazione amministrativo-contabile, gli ordinari atti di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, connessi all'impegno, alla liquidazione e al trasferimento delle risorse, previa effettiva disponibilità delle stesse sul pertinente capitolo di bilancio

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'articolo 2 in esame non è stato necessario ricorrere ad elaborazioni statistiche. I dati in possesso dell'amministrazione sono stati tenuti presenti per la formulazione della norma.

****fine*.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Titolo: Decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante "*Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria*".

Amministrazioni proponenti: Presidente del Consiglio dei ministri e Ministri: dell'economia e delle finanze; delle imprese e del Made in Italy; dell'ambiente e della sicurezza energetica; delle infrastrutture e dei trasporti.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale "*Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR*".

Le relazioni AIR settoriali sono state predisposte ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali pervenute, parti della Relazione AIR generale.

1. **Disposizioni in materia finanziaria:** Articolo 1, commi 1 e 2.
2. **Disposizioni in materia di trasporti**: Articolo 1, comma 4.
3. **Disposizioni in materia di imprese**: Articolo 2.

Disposizioni in materia finanziaria: Articolo 1, commi 1 e 2 (*Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

A fronte del protrarsi dell'emergenza-carburanti dovuta alla crisi internazionale in atto si è ritenuto necessario adottare con urgenza il decreto in oggetto per prevedere misure volte a contrastare manovre speculative nel mercato di riferimento.

Più in particolare, il provvedimento dispone, all'**articolo 1, commi 1 e 2**, la temporanea riduzione, per il periodo 30 luglio 2026 - 6 agosto 2026, dell'aliquota di accisa applicata, in uso autotrazione, al gasolio, ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Come accennato, l'intervento inserito nell'**articolo 1, commi 1 e 2** si inserisce in un contesto caratterizzato da forti tensioni venutesi a creare a causa della particolare congiuntura politico-economica dovuta all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti derivante dai conflitti in Medio Oriente. L'aumento ha avuto, infatti, un significativo impatto sia sui consumatori privati che sulle categorie che utilizzano considerevoli quantitativi dei prodotti energetici in questione. Da qui la necessità di intervenire nuovamente sull'accisa gravante sul carburante maggiormente utilizzato (il gasolio) e su quello ad esso assimilati (HVO e biodiesel), rideterminandone temporaneamente le relative aliquote.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale, e al contempo specifico, delle disposizioni contenute nell'**articolo 1, commi 1 e 2** del provvedimento è quello di ridurre il prezzo di vendita dei predetti carburanti presso i distributori situati nel territorio nazionale in favore di consumatori e imprese; ciò allo scopo di mitigare l'impatto dei rincari energetici legati alle nuove turbolenze dei mercati internazionali.

2.2 Indicatori

La rideterminazione temporanea dell'aliquota di accisa, prevista all' **articolo 1, commi 1 e 2,** applicata sia al gasolio che all'HVO e al biodiesel (purché tali ultimi due prodotti siano immessi in consumo tal quali e soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014), consiste nella riduzione – da 672,9 a 532,9 euro per mille litri - dell'aliquota di accisa gravante sul gasolio (nonché sull'HVO e sul biodiesel di cui sopra), pari a 14 centesimi di €/l.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

In relazione a quanto disposto **all'articolo 1, commi 1 e 2,** la scelta del legislatore di destinare le risorse finanziarie disponibili principalmente al gasolio e ai citati prodotti ad esso affini, piuttosto che alle altre tipologie di carburanti, deriva dalla considerazione che tale prodotto – oltre ad essere impiegato dai privati cittadini - è ampiamente utilizzato anche nel settore dell'autotrasporto e in altre attività produttive di notevole rilievo, quali, ad esempio, l'agricoltura, la pesca, il trasporto di persone, etc. Il minor costo atteso del prezzo del gasolio alla pompa derivante dalla misura di riduzione della relativa aliquota di accisa intende, dunque, costituire un sostegno economico non indifferente per gli operatori che fanno largo uso di tale carburante.

3.2 Impatti specifici

L'impatto specifico diretto che ci si attende dall'applicazione della misura di cui all'**articolo 1, commi 1 e 2,** è una pari riduzione del costo del gasolio, dell'HVO e del biodiesel alla pompa pari a circa 17 centesimi di euro al litro, di cui 14 centesimi di €/l dovuti alla minore accisa e 3 centesimi di euro al litro dovuti alla minore IVA sull'accisa.

A. Effetti sulle PMI

Come sopra evidenziato, si può ragionevolmente presumere che la riduzione delle aliquote di accisa, prevista dall'**articolo 1, commi 1 e 2,** sui predetti carburanti impatterà in maniera positiva ed immediata, in termini di costi operativi, sulle imprese che impiegano soprattutto gasolio per lo svolgimento della loro attività.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento di riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti, presente nell'**articolo 1, commi 1 e 2,** dovrebbe avere effetti positivi sulla concorrenza, tenuto conto delle dinamiche operanti nel libero mercato dei carburanti e degli imprevedibili sviluppi delle vicende geo-politiche in corso.

C. Oneri informativi

Non si riscontano particolari oneri informativi derivanti da quanto previsto all'**articolo 1, commi 1 e 2,** del provvedimento.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

In considerazione del fatto che la disciplina contenuta nell'**articolo 1, commi 1 e 2,** non è stata emanata al fine di recepire direttive comunitarie, non sussiste, allo stato, la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

In relazione a quanto previsto dall'**articolo 1, commi 1 e 2,** non si ravvisano fattori prevedibili che possano condizionarne o impedirne l'attuazione, stanti anche le dinamiche del libero mercato dei carburanti e la mutevole situazione geo-politica in atto.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio relativo all'applicazione delle disposizioni di cui all'**articolo 1, commi 1 e 2,** del provvedimento in parola sarà assicurato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza mediante i consueti strumenti di controllo, volti a verificare la corretta applicazione della normativa fiscale.

Disposizioni in materia di trasporti: Articolo 1, comma 4 (*Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'articolo 1, comma 4, interviene sulla misura di sostegno all'autotrasporto prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, consistente nel riconoscimento di un credito d'imposta straordinario, calcolato sull'eccedenza della spesa per il carburante sostenuta nel trimestre marzo-maggio 2026 in favore delle imprese con sede in Italia che svolgono attività di trasporto di merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7.5 t di categoria ambientale EURO 5 o superiore di classe ambientale Euro 5 o superiore, iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori o muniti di licenza per il trasporto di merci in conto proprio.

La disposizione modifica puntualmente tale disciplina sostituendo, al primo periodo, le parole «da marzo a giugno» con «da marzo a luglio» e, al secondo periodo, le parole «300 milioni» con «322 milioni». L'intervento determina quindi l'estensione temporale della misura al mese di luglio e l'incremento della relativa dotazione finanziaria di 22 milioni di euro per l'anno 2026.

La misura si inserisce nel contesto del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici e risponde all'esigenza di assicurare continuità al sostegno economico in favore del settore dell'autotrasporto. L'autotrasporto è particolarmente esposto alla dinamica del costo dei carburanti, che incide direttamente sui costi di esercizio delle imprese e, indirettamente, sulla continuità delle filiere logistiche e sull'approvvigionamento di beni e servizi. L'opzione regolatoria prescelta è limitata, mirata e immediatamente applicabile, poiché interviene su una misura già prevista dall'ordinamento, estendendone l'arco temporale e adeguandone la dotazione finanziaria.

Gli impatti attesi sono principalmente di natura economica e amministrativa. Per le imprese di autotrasporto, l'intervento consente di prolungare la copertura della misura anche al mese di luglio, contribuendo ad attenuare gli effetti del rincaro energetico. Per l'amministrazione, l'attuazione avviene nell'ambito della gestione della misura già esistente, senza introdurre nuovi procedimenti o obblighi informativi ulteriori rispetto a quelli eventualmente già previsti. L'onere derivante dal comma 4 è pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e la copertura è rinviata all'articolo 3 del medesimo decreto-legge.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articolo 1, comma 4. La disposizione si colloca nel quadro delle misure urgenti adottate per contenere gli effetti derivanti dal nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici. La disposizione riguarda specificamente il settore dell'autotrasporto, già destinatario della misura disciplinata dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79.

Il problema regolatorio cui l'intervento risponde è l'esigenza di evitare la discontinuità della misura a fronte del protrarsi delle tensioni sui costi energetici, estendendone l'operatività da giugno a luglio e adeguando coerentemente la dotazione finanziaria.

Sotto il profilo economico, il costo del carburante rappresenta una componente rilevante dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto. L'aumento dei prezzi energetici può incidere sulla liquidità degli operatori, sulla sostenibilità dei servizi di trasporto e sulla stabilità delle filiere logistiche. Sotto il profilo amministrativo, il ricorso alla modifica di una misura già istituita consente di evitare la creazione di un nuovo strumento regolatorio e di utilizzare un impianto gestionale già presente.

L'intervento si rivolge principalmente alle imprese del settore dell'autotrasporto interessate dalla misura di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2026, n. 33.

L'intervento riguarda l'estensione del periodo di riferimento da marzo-giugno 2026 a marzo-luglio 2026, l'incremento della dotazione da 300 a 322 milioni di euro e l'onere aggiuntivo pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

2.1 Obiettivi generali e specifici

Articolo 1, comma 4. La disposizione si pone l'obiettivo generale di garantire continuità al sostegno in favore dell'autotrasporto nel contesto del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

Gli obiettivi specifici dell'intervento sono i seguenti:

- estendere l'arco temporale della misura prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, includendo il mese di luglio;

- adeguare la dotazione finanziaria della misura da 300 a 322 milioni di euro, in coerenza con l'estensione temporale disposta;

- assicurare una risposta regolatoria immediata mediante la modifica puntuale di una misura già vigente, senza introdurre nuovi strumenti o procedimenti.

2.2 Indicatori

Articolo 1, comma 4. Con riferimento agli obiettivi di cui al punto 2.1 si individuano i seguenti indicatori:

- Continuità della misura ed estensione dell'arco temporale: verifica a consuntivo che l'operatività della misura si sia protratta da marzo a luglio;
- adeguamento della dotazione: entità delle risorse impegnate o erogate rispetto alla dotazione disponibile;
- adeguatezza della risposta regolatoria: assenza di nuovi procedimenti amministrativi, di nuovi soggetti attuatori o di nuovi atti attuativi rispetto alla disciplina vigente.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO E PRINCIPALI IMPATTI

3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Articolo 1, comma 4. La norma in esame ha impatti economici e sociali innanzi tutto sulle imprese del settore dell'autotrasporto di merci: il beneficio atteso deriva dall'estensione della misura al mese di luglio e dall'incremento della dotazione finanziaria, con attenuazione degli effetti del rincaro energetico sui costi di esercizio.
Inoltre, la misura interessa anche la filiera logistica e gli utenti dei servizi di trasporto, in relazione al possibile effetto indiretto di stabilizzazione dei servizi, derivante dal sostegno alla continuità operativa degli operatori del settore.
Non si rilevano impatti ambientali diretti, in quanto la disposizione non introduce regole tecniche sui veicoli, sui carburanti o sulle emissioni, ma si limita a estendere temporalmente e finanziariamente una misura di sostegno economico all'autotrasporto.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Articolo 1, comma 4. L'intervento può produrre effetti favorevoli sulle PMI operanti nel settore dell'autotrasporto, in quanto prolunga la disponibilità della misura anche per il mese di luglio. Non sono previsti nuovi oneri amministrativi specifici per le PMI rispetto alla disciplina già vigente della misura.

B. Effetti sulla concorrenza

Articolo 1, comma 4. La modifica opera sull'estensione temporale e sulla dotazione di una misura già prevista. Non emergono elementi idonei a introdurre restrizioni concorrenziali dirette ulteriori rispetto al quadro vigente. L'attuazione dovrà comunque avvenire secondo criteri coerenti con la disciplina applicabile alla misura originaria.

C. Oneri informativi

Articolo 1, comma 4. La disposizione non introduce nuovi obblighi informativi a carico delle imprese del settore.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Articolo 1, comma 4. Responsabile dell'attuazione della disposizione è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4.2 Monitoraggio

Articolo 1, comma 4. Il sistema di monitoraggio fa capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Disposizioni in materia di imprese: Articolo 2 (*Disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale*).

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio Legislativo del Ministro delle imprese e del Made in Italy.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il decreto-legge si inserisce in un contesto di particolare complessità economica e industriale, caratterizzato, da un lato, dal perdurare della crisi dei mercati energetici internazionali conseguente all'aggravarsi del conflitto in Medio Oriente e, dall'altro, dalla prosecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. e di Acciaierie d'Italia S.p.A., nonché della procedura di cessione del relativo compendio aziendale.

L'intervento normativo, *in primis,* si innesta nel contesto delle misure introdotte nel corso degli scorsi mesi per attenuare gli effetti della crisi dei mercati internazionali sui prezzi dei carburanti[1] con particolare riferimento alla rideterminazione delle aliquote di accisa dei carburanti[2].

Nello specifico, l'art. 1, comma 1, di tale decreto-legge, in considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, ha rideterminato temporaneamente l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante dal 30 luglio 2026 e fino al 6 agosto 2026[3], rideterminandola nella misura di 532,90 euro per mille litri.

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, per il medesimo periodo di cui al comma 1, ridetermina le aliquote di accisa dei gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e del biodiesel, immessi in consumo *tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.*

Il provvedimento, inoltre, **detta all'articolo 2 disposizioni in materia di Ilva S.p.A.** in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale, con la finalità di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso. La misura ha carattere temporaneo, oneroso e strettamente funzionale alla fase transitoria della procedura di cessione.

In particolare, la norma autorizza questo Ministero delle imprese del Made in Italy – Mimit - a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società, in un'unica soluzione, sino a ulteriori 100,5milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026)

[1] Si fa riferimento in particolare alle misure di cui al decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 2026, n. 79 e s.m.i.; decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (abrogato dalla L. 22 maggio 2026, n. 88); del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2026, n. 113; del decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89 (abrogato dalla Legge 25 giugno 2026, n. 113).

[2] Si evidenzia inoltre che, con D.M. 8 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2026, il MEF ha disposto, a decorrere dall'11 maggio 2026 e fino al 22 maggio 2026, una proroga della rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa. Con decreto del 5 giugno 2026 (G.U. n. 129 del 06.06.2026), infine, il MEF, di concerto con il MASE, ha proceduto ad ulteriore rideterminazione temporanea delle aliquote di accise, ai sensi dell'art. 1, comma 290 della L. n. 244/2007, dal 7 giugno 2026 e fino al 3 luglio 2026.

[3] Si evidenzia che, in pari data di approvazione del decreto-legge n. 133/2026, con decreto del 27 luglio 2026 (G.U. n. 172 del 27 luglio 2026), il MEF, di concerto con il MASE, ha rideterminato le aliquote di accisa sul gasolio nel periodo 28-29 luglio 2026.

891 final (SA. 121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria degli interventi previsti nell'articolo 2, è disposta, per quanto di interesse, la riduzione di alcune autorizzazioni di spesa, previste all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) che incidono rispettivamente sulle risorse del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico e del Fondo per il trasferimento tecnologico, e istituiti nello stato di previsione del Mimit. (Lettere b) e c) dell'articolo, 3, comma 3). Inoltre, incide sulle risorse di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131 (lettera a) del comma 3 dell'articolo 3): trattasi delle risorse assegnate in favore di "Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani" di cui all'art. 25, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, il cui decreto attuativo è in fase di realizzazione.

In definitiva, gli obiettivi perseguiti dal provvedimento sono pertanto riconducibili a due direttrici fondamentali. Da un lato, contenere gli effetti economici derivanti dall'eccezionale volatilità dei mercati energetici internazionali, contribuendo a mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dei carburanti sui consumatori e sul sistema produttivo. Dall'altro, preservare la funzionalità degli impianti siderurgici nazionali, salvaguardando la continuità produttiva, il valore industriale del compendio aziendale, i livelli occupazionali e la stabilità delle filiere manifatturiere che dipendono dalla produzione nazionale di acciaio.

Con precipuo riferimento agli impatti, invece, si evidenziano, in relazione alle misure in materia di carburanti, effetti positivi immediati in termini di contenimento della pressione sui prezzi alla pompa e di riduzione degli effetti economici derivanti dall'aumento delle quotazioni petrolifere, con benefici indiretti per il sistema produttivo e logistico nazionale.

Per quanto concerne le disposizioni relative a ILVA S.p.A. e Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, gli impatti attesi consistono nella salvaguardia della continuità operativa degli impianti, nella preservazione del valore del compendio aziendale oggetto di cessione, nella tutela dell'occupazione diretta e indiretta e nella continuità delle filiere industriali strategiche.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

A seguito dello scoppio del conflitto in Medio Oriente il 28 febbraio 2026 le quotazioni internazionali dei prodotti energetici hanno registrato un repentino aumento. Tali dinamiche, come si evince dai dati sotto illustrati, hanno avuto un effetto diretto sui prezzi dei carburanti nel nostro Paese.

In particolare, di seguito, si riportano i prezzi medi stradali del gasolio (*self*) osservati in data 27 febbraio 2026, giorno precedente allo scoppio del conflitto; 18 marzo 2026, giorno precedente all'entrata in vigore della prima riduzione delle accise disposta, dopo lo scoppio del conflitto, dal decreto-legge n. 33/2026, convertito dalla legge n. 79/2026 e s.m.i.; 27 luglio 2026, giorno di approvazione del decreto-legge n. 133/2026[4].

[4] Tale decreto-legge ha disposto, come sopra esposto, una rideterminazione temporanea delle accise sul gasolio per il periodo dal 30 luglio 2026 al 6 agosto 2026, nonché, per lo stesso periodo, sui gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e sul biodiesel. Si specifica, inoltre, che il decreto del 27 luglio 2026 (G.U. n. 172 del 27 luglio 2026) del MEF, di concerto con il MASE, ha rideterminato le aliquote di accisa sul gasolio per il periodo 28-29 luglio 2026.

		Prezzo medio Gasolio €/lt (*self* stradale)
27/02/2026	Giorno precedente allo scoppio del conflitto in Medio Oriente	1,721
18/03/2026	Giorno precedente all'entrata in vigore della prima riduzione delle accise a seguito dello scoppio del conflitto (D.L. n. 33/2026[5])	2,103
27/07/2026	Data di approvazione del D.L. n. 133/2026	2,185

A fronte degli effetti registrati sui prezzi alla pompa di alcuni carburanti del nostro Paese, l'intervento normativo di cui al decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, effettua una rimodulazione delle accise sui carburanti sopra citati per il periodo 30 luglio - 6 agosto 2026 e si configura quale misura necessaria, proporzionata e idonea a contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi petroliferi.

Con riferimento all'articolo 2, invece, l'intervento si inserisce nello specifico e complesso contesto di crisi dei settori energetico/siderurgico e nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria riguardante ILVA S.p.A. e Acciaierie d'Italia S.p.A., nonché della procedura di cessione del relativo compendio aziendale.

Gli impianti siderurgici di proprietà di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria costituiscono asset produttivi di rilievo strategico per il sistema industriale nazionale, sia per la dimensione occupazionale diretta e indiretta, sia per il ruolo svolto nella filiera dell'acciaio e nei settori utilizzatori.

Nel corso della gestione transitoria sono emerse rilevanti esigenze di liquidità connesse alla necessità di assicurare la funzionalità degli impianti, evitare interruzioni produttive non reversibili o difficilmente reversibili e preservare il valore del compendio aziendale oggetto della procedura di vendita.

La disciplina previgente, introdotta dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 180 del 2025, ha previsto la possibilità di erogare un finanziamento oneroso in favore di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, fino a 149 milioni di euro per l'anno 2026, anche trasferibile ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria. Il relativo regime è stato autorizzato dalla Commissione europea con Decisione C(2026) 891 final del 9 febbraio 2026, entro il limite complessivo massimo di 390,8 milioni di euro.

Tuttavia, il protrarsi della fase transitoria della procedura di vendita e le ulteriori esigenze di liquidità rappresentate dagli organi commissariali rendono necessario un ulteriore intervento, strutturato in forma di trasferimento diretto ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, quale soggetto che detiene e gestisce gli impianti e che è quindi chiamato a sostenere i costi operativi necessari a preservarne la funzionalità, di ulteriori risorse finanziarie, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società, fino all'importo massimo di 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, in un'unica soluzione e a titolo di finanziamento oneroso.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

[5] Convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 2026, n. 79 e s.m.i..

Obiettivi generali dell'articolo 1, commi 1 e 2: Mitigare l'impatto degli shock petroliferi e del caro energia su famiglie ed imprese, di rafforzare la capacità delle imprese di assorbire l'instabilità dei mercati esteri.

Obiettivi specifici dell'articolo 1, commi 1 e 2: Rideterminare le aliquote di accisa su alcuni carburanti, nel contesto delle misure già introdotte per attenuare gli effetti della crisi dei mercati internazionali sui prezzi dei carburanti.

Obiettivi generali dell'articolo 2: Assicurare la continuità funzionale degli impianti siderurgici di proprietà di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita del compendio aziendale.

Obiettivi specifici dell'articolo 2: a) consentire ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria di disporre tempestivamente delle risorse necessarie a fronteggiare le esigenze operative più urgenti;

b) preservare il valore industriale del compendio aziendale oggetto di cessione;

c) evitare interruzioni dell'attività produttiva o compromissioni della funzionalità degli impianti, con particolare riferimento agli impianti a ciclo integrato;

d) salvaguardare, nella fase transitoria, la continuità occupazionale e la tenuta delle filiere produttive collegate.

2.2 Indicatori

Ai fini del monitoraggio potranno essere considerati i seguenti indicatori:

- variazioni dei prezzi alla pompa dei carburanti oggetto delle misure di cui al decreto legge 27 luglio 2026, n. 133, coerenti con la rideterminazione della componente fiscale, ferme restando eventuali variazioni dovute alla dinamica delle quotazioni internazionali;
- scostamento tra l'andamento dei prezzi dei carburanti e la dinamica delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi;
- importo effettivamente trasferito ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria;
- tempi di erogazione delle risorse rispetto alla richiesta dell'organo commissariale;
- utilizzo delle risorse per esigenze connesse alla funzionalità degli impianti e alla gestione transitoria;
- stato di prosecuzione della procedura di cessione del compendio aziendale;
- continuità operativa degli impianti interessati;
- rispetto dei termini e delle condizioni di restituzione del finanziamento.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento produce effetti differenziati in relazione alle categorie di destinatari interessate dalle misure introdotte dal decreto-legge, perseguendo l'obiettivo di contenere gli effetti economici della crisi dei mercati energetici e di garantire la continuità operativa di un'infrastruttura industriale strategica per il sistema produttivo nazionale.

a) Consumatori

Con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 1, la temporanea rideterminazione delle aliquote di accisa sui carburanti produce effetti economici positivi immediati sui consumatori, contribuendo a contenere l'impatto dell'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi conseguente all'instabilità dei mercati internazionali. I benefici si manifestano nel breve periodo, limitatamente alla durata della misura, attraverso una riduzione della componente fiscale applicata ai carburanti interessati.

b) Imprese e operatori economici

Le imprese che utilizzano carburanti nello svolgimento delle proprie attività beneficiano indirettamente della misura attraverso il contenimento dei costi di esercizio connessi ai consumi energetici e ai servizi di trasporto.

Con riferimento al comparto siderurgico, d'altro canto, il finanziamento autorizzato in favore di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria consente la prosecuzione dell'attività produttiva durante la fase conclusiva della procedura di cessione, contribuendo alla continuità delle relazioni economiche con fornitori, imprese dell'indotto e operatori appartenenti alla filiera dell'acciaio.

Gli effetti economici positivi sono prevalentemente di breve periodo, ma risultano funzionali alla salvaguardia di interessi produttivi destinati a produrre effetti anche nel medio periodo.

c) ILVA S.p.A. e Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria

Le disposizioni di cui all'articolo 2 consentono di assicurare la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla prosecuzione della gestione operativa degli impianti siderurgici durante la fase transitoria della procedura di vendita.

L'intervento è finalizzato a preservare il valore industriale del compendio aziendale, evitando interruzioni produttive suscettibili di comprometterne la funzionalità e il buon esito della procedura di cessione.

L'impatto economico diretto consiste nell'erogazione di un finanziamento oneroso fino all'importo massimo di 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, soggetto a restituzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

d) Lavoratori e filiera produttiva

La misura produce effetti sociali positivi in quanto contribuisce a garantire la continuità occupazionale diretta e indiretta connessa all'attività degli impianti siderurgici.

La prosecuzione dell'attività produttiva consente altresì di preservare la continuità delle forniture verso le imprese appartenenti alla filiera nazionale dell'acciaio, con effetti favorevoli sui principali comparti manifatturieri utilizzatori.

Gli effetti sono destinati a manifestarsi sia nell'immediato sia durante l'intera fase della procedura di cessione.

e) Pubblica amministrazione e finanza pubblica

Per quanto concerne la finanza pubblica, il provvedimento determina gli oneri previsti dall'articolato, la cui copertura è assicurata secondo le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge.

Con riferimento al finanziamento destinato ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, la misura mantiene natura di finanziamento oneroso e prevede la restituzione delle somme erogate nei termini previsti dalla normativa vigente.

L'intervento non determina nuovi oneri organizzativi per le amministrazioni coinvolte, essendo attuato mediante le strutture amministrative già competenti.

f) Collettività

Nel suo complesso, il provvedimento produce effetti positivi sulla collettività, contribuendo, da un lato, a contenere gli effetti economici dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e, dall'altro, a garantire la continuità di un'infrastruttura industriale strategica per il sistema produttivo nazionale.

La continuità della produzione siderurgica e il contenimento degli effetti della crisi energetica concorrono a rafforzare la stabilità del sistema economico e produttivo, limitando le ripercussioni economiche e sociali derivanti dalle situazioni straordinarie che hanno reso necessario l'intervento normativo.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il provvedimento non introduce nuovi obblighi, adempimenti amministrativi o costi diretti a carico delle piccole e medie imprese.

Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, la temporanea rideterminazione delle aliquote di accisa è suscettibile di produrre effetti economici indiretti favorevoli sulle PMI maggiormente esposte ai costi di trasporto e di approvvigionamento energetico, contribuendo a contenere gli effetti dell'incremento dei prezzi dei carburanti.

Per quanto concerne l'articolo 2, la continuità operativa degli impianti siderurgici è idonea a produrre effetti indiretti positivi sulle imprese appartenenti all'indotto e alle filiere produttive collegate, favorendo la stabilità dei rapporti commerciali e delle forniture durante la fase di amministrazione straordinaria.

Valutazione: il provvedimento non determina effetti negativi sulle PMI e presenta potenziali effetti economici indiretti favorevoli.

B. Effetti sulla concorrenza

Le misure introdotte non determinano alterazioni delle dinamiche concorrenziali nei mercati interessati.

La rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa si applica in maniera generale ai prodotti interessati e non introduce trattamenti differenziati tra operatori economici.

La misura prevista dall'articolo 2 costituisce un intervento eccezionale e temporaneo, limitato alla fase di amministrazione straordinaria e della procedura di cessione del compendio aziendale. Essa è attuata nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel quadro autorizzatorio già approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2026) 891 final (SA.121569).

Valutazione: non si rilevano effetti distorsivi della concorrenza ulteriori rispetto a quelli già valutati in sede europea.

C. Oneri informativi

Il provvedimento non introduce nuovi oneri informativi né nuovi obblighi dichiarativi o documentali a carico di cittadini, imprese o pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni hanno carattere immediatamente applicativo e gli adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo 2 si collocano nell'ambito dei rapporti istituzionali già esistenti tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e gli organi commissariali delle società in amministrazione straordinaria.

Valutazione: il provvedimento non comporta nuovi oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento rispetta i livelli minimi di regolazione previsti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Le misure fiscali di cui all'articolo 1 sono adottate nell'esercizio delle competenze nazionali in materia di accise.

La misura di finanziamento prevista dall'articolo 2 è conforme alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato e si inserisce nel perimetro autorizzato dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026

– C(2026) 891 final (SA.121569), senza introdurre obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dal diritto dell'Unione.

Valutazione: il provvedimento non introduce livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dall'ordinamento europeo (*gold plating*).

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'opzione prescelta, nel contesto delle misure già introdotte per attenuare gli effetti della crisi dei mercati internazionali sui prezzi dei carburanti[6], si è rivelata equilibrata, proporzionata e adeguata a raggiungere gli obiettivi di tutela del consumatore, mantenendo al contempo un livello di flessibilità per gli operatori nella determinazione dei prezzi.

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono prevalentemente autoapplicative e non richiedono l'adozione di ulteriori atti normativi o regolamentari ai fini della loro operatività.

L'attuazione delle misure è demandata alle amministrazioni competenti nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali. In particolare, le disposizioni in materia di rideterminazione delle aliquote di accisa sono attuate secondo le competenze previste dalla normativa vigente, mentre le disposizioni concernenti ILVA S.p.A. e Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria sono attuate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'ambito delle procedure disciplinate dal decreto-legge.

Con riferimento alle disposizioni di cui **all'articolo 2**, l'attuazione dell'intervento è subordinata al rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e si colloca nel quadro della Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 – C (2026) 891 final (SA.121569), che ha autorizzato il regime di aiuto cui la misura si conforma. L'erogazione del finanziamento avviene, pertanto, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla citata decisione della Commissione europea.

4.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'attuazione del provvedimento è effettuato dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, attraverso la verifica degli indicatori individuati nella presente AIR e delle modalità di attuazione delle misure introdotte.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, il monitoraggio è effettuato mediante la rilevazione dell'andamento dei prezzi alla pompa dei carburanti interessati dalla temporanea rideterminazione delle aliquote di accisa, verificando l'evoluzione dell'indicatore individuato nella sezione 2.2, anche in relazione alla dinamica delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, il Ministero delle imprese e del made in Italy assicura il monitoraggio dell'attuazione della misura nell'ambito delle attività connesse alla gestione della procedura di amministrazione straordinaria, verificando la corretta erogazione e l'utilizzo del finanziamento, nonché il rispetto delle condizioni previste dalla normativa nazionale e dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto autorizzato dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 – C(2026) 891 final (SA.121569).

****fine.*

[6] Si veda al riguardo la nota n. 1.



19PDL0214890